



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

AREA GESTIONE TERRITORIO URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE

UNITA' PROPONENTE UFFICIO UFFICIO PATRIMONIO, DEMANIO E CATASTO

Proposta n. 555 del 2022

Determinazione n. 53 del 16/02/2022

Oggetto: A2A CALORE E SERVIZI S.P.A. - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CABINA DI SCAMBIO TERMICO SU PORZIONE DI AREA PUBBLICA ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DI VIA MARITANO A SAN DONATO MILANESE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con atto n. 56 del 21/12/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) e la programmazione finanziaria 2022-2024;
- con atto n. 2 del 13/01/2022 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024, individuato i dirigenti responsabili dei centri di costo e affidato le necessarie risorse finanziarie;

Richiamata la nota prot. 15316 del 13/05/2020 con la quale A2A Calore e Servizi S.r.l., avente sede legale in via Lamarmora 230, Brescia – P.I. 10421210153 faceva domanda di uso e manomissione di suolo e sottosuolo pubblico (pratica PUGSS n. 18/2020), per la realizzazione di due nuove dorsali di teleriscaldamento per il trasporto di calore dalla centrale di cogenerazione di Enipower S.p.A. - sita in località Bolgiano, nel territorio di San Donato Milanese - alla rete di teleriscaldamento di proprietà della stessa A2A Calore e Servizi S.r.l. (da qui in avanti "A2A") - sita in località Rogoredo (Comune di Milano) via Pizzolpasso.

Precisato che tali dorsali saranno interconnesse nella nuova centrale di scambio termico ubicata nell'area a parcheggio in via Maritano (con procedimento diverso dalla suddetta pratica PUGSS 18/2020);

Vista la proposta n. 3981/2020 "*Comunicazione Giunta Comunale – Nuova proposta PUGSS 18/2020 teleriscaldamento realizzato da A2A Calore e Servizi S.r.l. e da Enipower S.p.A. ai fini delle prosecuzione dell'iter procedurale*", esaminata dalla Giunta Comunale nella seduta del 17/12/2020, di cui prot. interno n. 47661 del 18/12/2020;

Considerato che la domanda di A2A prevede anche la realizzazione di una centrale di scambio ter-

mico che insiste su parte del suolo di proprietà comunale, sito in via Maritano, individuato al catasto terreni con Foglio n. 17 mappali nn. 485 e 486 (parte) per una superficie di circa 830 mq, e meglio evidenziata nella planimetria allegata sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Verificato che il Piano di Governo di Territorio vigente individua l'area sopra descritta quale ambito disciplinato dal Piano dei Servizi, articolato in varie macrotipologie, tra le quali aree e attrezzature per impianti tecnologici, mobilità e trasporti, parcheggio pubblico, l'intervento di nuova realizzazione della cabina di scambio termico non comporta cambio di destinazione d'uso;

Visto che l'art. 9 comma 15 della L.R. n. 12/2005 e ss.ms.ii. definisce che la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal Piano dei Servizi, non comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del Consiglio Comunale;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 21/12/2021, con la quale si autorizza, ai sensi dell'art. 9 comma 15 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii., la modifica al Piano dei Servizi vigente anche ai fini della realizzazione dell'intervento in argomento;

Evidenziato altresì che dalla sopra citata domanda di A2A si evince che:

- l'area di occupazione di suolo pubblico ove insisterà la centrale risulta avere una superficie di circa 830,00 mq, così come meglio evidenziato nell'elaborato progettuale allegato sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la durata della concessione di suolo pubblico richiesta è di ventitré anni (23), pari alla durata prevista nell'accordo quadro di fornitura del calore sottoscritto tra A2A ed Enipower S.p.A., con scadenza nel dicembre 2043;
- A2A richiede l'introduzione, nell'accordo per la concessione del suolo di cui sopra, di una specifica clausola che istituisca una servitù d'uso, in favore di E-distribuzione, di un locale posto all'interno della stessa stazione di scambio termico, da realizzare da parte di A2A e dedicato all'installazione di trasformatori;
- il locale è già previsto nel progetto della stazione di scambio termico A2A Calore e Servizi S.r.l., visionato e approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 17/12/2020, di cui prot. interno n. 47661 del 18/12/2020;
- al termine della concessione A2A si impegna alla demolizione della cabina di scambio termico;

Preso atto che il punto 1 dell'art. 2 - "Concessioni e autorizzazioni" - del Regolamento Comunale per la Disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico e di Esposizione Pubblicitaria stabilisce che:

"Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi.";

Preso atto che l'art. 24 comma 1 lettera a) del sopra menzionato Regolamento Comunale per la Disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico e di Esposizione Pubblicitaria stabilisce la durata massima consentita della concessione in anni ventitré (23);

Rilevato che A2A è una società che progetta e realizza attività di produzione e conduzione del calore nel territorio lombardo;

Ritenuto pertanto di poter autorizzare la concessione di suolo pubblico per la realizzazione di nuova centrale di scambio termico all'interno dell'area pubblica identificata al Catasto Terreni del Comune di San Donato Milanese al foglio 17, mapp. 485 e 486 (parte), di estensione circa mq. 830, meglio descritta negli elaborati allegati alla presente determinazione e di applicare al contratto di concessione le seguenti clausole:

- corresponsione del Canone Unico Patrimoniale sulla base dell'art. 2 del "Regolamento Comunale per la Disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico e di Esposizione Pubblicitaria", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2021, e Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 18/03/2021;

- durata del contratto di anni 23 (ventitré) con decorrenza dalla data di stipula del contratto di concessione;

- concessione di servitù d'uso, in favore di E-distribuzione, di un locale posto all'interno della stazione di scambio termico, da realizzare da parte di A2A e dedicato all'installazione di trasformatori;

- impegno da parte di A2A alla demolizione della cabina di scambio termico, al termine della concessione;

- possibilità per l'Amministrazione comunale di recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso di almeno 60 giorni per motivi di pubblica utilità;

Esaminati all'uopo la planimetria dell'area da concedere, allegata alla presente con la lettera "A", l'elaborato progettuale della cabina, allegato sotto la lettera "B" e la bozza di contratto di concessione di suolo pubblico, allegato sotto la lettera "C", le quali rappresentano parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

Richiamato il Regolamento Comunale per la Disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico e di Esposizione Pubblicitaria del Comune di San Donato Milanese, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2021;

Valutato che l'utilizzo dell'area pubblica in argomento non è in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;

Preso atto:

- della sussistenza dei presupposti di A2A e obiettivi della propria attività, fissati dal Regolamento;
- che il valore del vantaggio economico concesso si sostanzia nell'occupazione dell'area in argomento,

Considerato che gli atti citati sono depositati presso l'Ufficio SUE (Sportello Unico per l'Edilizia), ove è possibile prenderne visione;

Visto il provvedimento sindacale n. 104 del 21/12/2021 con il quale è stato assegnato l'incarico dirigenziale dell'Area Gestione Territorio, Urbanistica e Opere Pubbliche all'Architetto Giampaolo Porta;

Rilevato che spetta ai responsabili delle risorse finanziarie, individuati direttamente dalla giunta, adottare, a valere dei capitoli loro assegnati, atti di accertamento nonché prenotazioni di impegno;

Dato atto che gli stessi sono autorizzati ad assumere i provvedimenti e a realizzare le operazioni necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati, in ottemperanza a quanto stabilito dai Regolamenti di organizzazione e contabilità;

Dato atto altresì che i responsabili delle risorse finanziarie eserciteranno la capacità di spesa nel rispetto delle disposizioni che impongono limiti di spesa e/o che riguardano la scelta del contraente;

Atteso che i menzionati responsabili non potranno procedere in relazione agli obiettivi diversi da quelli assegnati o intraprendere azioni contrastanti rispetto a quelle previste;

Considerato che per il corretto funzionamento del servizio è ora necessario accertare le somme nell'allegata scheda contabile, nella misura e a valere dei corrispondenti capitoli del bilancio 2022 e successivi;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.lgs. 267/2000 secondo cui al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta i provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dal comma 707 e seguenti dell'art.4 della legge 208/2015 – legge di stabilità 2016 (la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa);

Visti i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;

Visto il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, A2A Calore e Servizi S.r.l., avente sede legale a Brescia in via Lamarmora 230 – P.I. 10421210153, ad occupare la porzione di suolo pubblico, estesa per circa mq. 830, come individuato nella planimetria allegata alla su citata Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 21/12/2021, al fine di poter realizzare una nuova cabina di scambio termico, all'interno dell'area pubblica identificata al Catasto Terreni del Comune di San Donato Milanese, foglio 17, mapp. 485 e 486 (parte);

2. di disciplinare la concessione alle condizioni espressamente riportate nel relativo schema, allegato alla presente per diventarne parte integrante e sostanziale e di applicare le seguenti clausole:

- corresponsione del Canone Unico Patrimoniale in virtù dell'art. 2 del relativo Regolamento Comunale, approvato con Delibera di Consiglio n. 2 del 26/01/2021;
- durata del contratto di anni ventitré (23) con decorrenza dalla data di stipula del contratto medesimo;
- concessione di una servitù d'uso in favore di E-distribuzione di un locale posto all'interno della stazione di scambio termico, da realizzare da parte di A2A e dedicato all'installazione dei trasformatori;
- impegno da parte di A2A di demolire, al termine della concessione, di demolire la cabina di scambio termico;
- possibilità per l'Amministrazione Comunale di recedere unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno sessanta giorni, per motivi di pubblica utilità e sicurezza;

3. di dare atto che ogni autorizzazione e onere per la manutenzione del bene concesso sarà a cari-

co del richiedente;

4. di stabilire che la concessione in argomento è soggetta, oltre che alle clausole contenute nell'atto stesso, alle norme previste in materia dal D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e dal vigente Regolamento Comunale per la Disciplina del canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico e di Esposizione Pubblicitaria approvato con delibera di Consiglio n. 2 del 26/01/2021;

5. di stabilire inoltre che tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto in questione sono a totale carico del richiedente;

6. di dare atto altresì che l'attività di cui trattasi rientra nelle funzioni e negli obbiettivi dell'Amministrazione e risponde ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 267/2000;

7. Di comunicare ad A2A l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dello stesso D. Lgs. 267/2000;

8. di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento è individuato nell' Arch. Alessandro Carminati e che si provvederà ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza;

9. di prendere atto che il vantaggio economico, che deriva dalla concessione dell'occupazione della suddetta area, prevista per anni ventitré, ammonta ad un importo annuale pari ad Euro 28.048,50;

10. di prendere altresì atto che il corrispettivo relativo ai primi due anni (2022 e 2023), così come previsto dalla Concessione in argomento, viene versato anticipatamente e contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, sull'annualità 2022, per un importo totale di 56.097,00, che a decorrere dal 2024 l'importo annuale di Euro 28.048,50 sarà versato annualmente in un'unica soluzione da corrispondersi entro e non oltre il terzo mese dell'anno di riferimento e che tale somma verrà aggiornata in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative al 31 dicembre dell'anno precedente;

11. di accertare la somma di cui al punto precedente, nei limiti dello stanziamento del bilancio approvato, indicati nella scheda contabile allegata al presente provvedimento quale parte integrante, così suddivisa:

- Euro 56.097,00 sull'anno 2022;
- Euro 28.048,50 annui dal 2024 al 2044;

ATTESTA

che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto delle regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

DICHIARA

che l'obbligazione diverrà esigibile come indicato nel punto 11 del dispositivo della presente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(PORTA GIAMPAOLO)
con firma digitale**

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

PROP - 555 / 2022

Esercizio 2022

Pagina 1 di 1

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
E	31001064 / 0	4 / 2025				Accertamento	28.048,50	A2A CALORE E SERVIZI S.P.A. - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CABINA DI SCAMBIO TERMICO PARCHEGGIO VIA MARITANO
E	31001064 / 0	4 / 2026				Accertamento	28.048,50	A2A CALORE E SERVIZI S.P.A. - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CABINA DI SCAMBIO TERMICO PARCHEGGIO VIA MARITANO
E	31001064 / 0	153 / 2022				Accertamento	56.097,00	A2A CALORE E SERVIZI S.P.A. - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CABINA DI SCAMBIO TERMICO PARCHEGGIO VIA MARITANO
E	31001064 / 0	2 / 2027				Accertamento	28.048,50	A2A CALORE E SERVIZI S.P.A. - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CABINA DI SCAMBIO TERMICO PARCHEGGIO VIA MARITANO (fino al 2044)
E	31001064 / 0	12 / 2024				Accertamento	28.048,50	A2A CALORE E SERVIZI S.P.A. - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CABINA DI SCAMBIO TERMICO PARCHEGGIO VIA MARITANO

Il presente schema costituisce elemento di massima e potrà essere integrato in sede di stipula

Schema di Concessione d'uso di porzione di terreno di proprietà comunale per la realizzazione di una cabina di scambio termico per l'interconnessione delle nuove dorsali di teleriscaldamento per il trasporto di calore dalla centrale di cogenerazione di Enipower S.p.A., sita in località Bolgiano, alla rete (di teleriscaldamento) di proprietà di A2A Calore e Servizi S.r.l. sita nel territorio di Milano.

In data odierna presso il Palazzo comunale di San Donato Milanese (MI) Via C. Battisti n. 2,

tra

Il Comune di **San Donato Milanese** con sede a San Donato Milanese (MI) in Via C. Battisti n. 2, P.IVA 00828590158, nella persona dell'Arch. Giampaolo PORTA nato a Milano il 27/01/1962 il quale interviene nel presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.107 comma 3, lettera c) del D. Lgs n.267 del 2000, nonché dell'art. 66 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché del provvedimento sindacale n.104 del 21/12/2021 esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo (nel seguito "Comune")

e

A2A Calore e Servizi S.r.l. avente sede legale a Brescia, via Lamarmora 230 - P.I. 10421210153, (nel seguito denominata "A2A") – rappresentata in questo atto dall'Ing. Luca Rigoni in qualità di Presidente e Amministratore Delegato della società stessa

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1- OGGETTO

Il Comune concede ad A2A - che accetta - porzione di terreno di proprietà comunale, sito nel Comune di San Donato Milanese, all'interno dell'area destinata a parcheggio pubblico di Via Maritano, catastalmente censito al NCT/NCEU di San Donato Milanese, Foglio 17 mappali nn. 485 e 486 (parte), per mq 830,00 circa, meglio identificata nella planimetria catastale contrassegnata con la lettera A, che viene sottoscritta dalle Parti per esteso e in ciascun foglio e che farà fede tra le Parti medesime (vedasi *Planimetria predisposta da Ufficio Patrimonio*).

Il Comune concede altresì gli spazi ed il diritto di accesso per la realizzazione, la gestione e la manutenzione degli impianti come sarà meglio definito dallo stesso ad A2A in fase di rilascio di titolo abilitativo edilizio per la realizzazione dell'impianto.

L'oggetto della concessione d'uso di cui al presente atto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "la porzione di terreno".

Art.2- DOCUMENTI INTEGRATIVI

I documenti contrassegnati con la lettera A costituiscono parte integrante e sostanziale della presente concessione (nel seguito "la Concessione").

Art.3- DURATA E DECORRENZA

La Concessione avrà la durata di anni 23 (ventitré) a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio e potrà essere rinnovata per altri 9 (nove) anni a seguito di richiesta formale del Concessionario ed atto di assenso formalizzato da parte del Concedente.

Eventuali nuove pattuizioni dovranno essere convenute dalle parti in forma scritta.

La Concessione è risolutivamente condizionata alla realizzazione della cabina di scambio termico, necessaria per l'interconnessione delle nuove dorsali di teleriscaldamento per il trasporto di calore dalla centrale di cogenerazione di Enipower S.p.A. sita in località Bolgiano, alla rete di teleriscaldamento di proprietà di A2A Calore e Servizi S.r.l. in Comune di Milano.

Il presente contratto di concessione avrà decorrenza convenzionale per gli adempimenti in essa previsti dalla data di stipula in forma pubblica, ad eccezione di quanto previsto per la durata della concessione in uso della porzione di terreno per la quale vale quanto stabilito al precedente primo comma.

Dalla data di stipula in forma pubblica decorrerà l'obbligo di pagamento integrale dei canoni di cui al successivo articolo 4.

Resta inteso che sino a tale data non potrà comunque esservi immissione nel possesso della concessionaria nei beni di proprietà comunale oggetto della presente Concessione.

Qualora entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione, il presente contratto non abbia avuto attuazione, stante il mancato verificarsi di alcuno dei presupposti o, per converso, il verificarsi di circostanze impeditive per la realizzazione della cabina di scambio termico, il contratto si estinguerà automaticamente senza che le Parti abbiano nulla a pretendere l'una dall'altra, salvo quanto previsto successivamente per i canoni concessori versati anticipatamente.

Nel corso della decorrenza del periodo di ventitré anni della Concessione in uso della porzione di terreno, o del maggior periodo di durata della stessa, derivante dall'eventuale rinnovo previsto dall'art. 3, il Comune consente che A2A possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento remunerando tuttavia il Concedente del canone pattuito sino a che il Concessionario permanga

nella detenzione del terreno e fino a che lo stesso sia occupato da impianti e strutture realizzate da A2A.

Il Comune si riserva il diritto di poter recedere dal presente contratto e revocare i relativi atti amministrativi per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 21 quinquies dandone motivata comunicazione almeno 60 giorni prima,

Art.4 - CANONE

Per il primo ed il secondo anno di durata della concessione, a partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente Concessione, il canone è determinato in Euro 28.048,50 (ventottomilaquarantotto/50 euro) per ogni anno calcolato in conformità alle tariffe - approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 18/03/2021 - del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati.

Il corrispettivo dei primi due anni di Concessione (2022 e 2023) viene versato anticipatamente e contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.

Tale corrispettivo dovrà essere restituito dall'Amministrazione Comunale, a richiesta di A2A, nel caso in cui non si addivenga al rilascio del titolo edilizio abilitativo trascorsi 18 mesi dalla stipula della presente concessione.

A decorrere dal 2024, tale importo sarà versato annualmente in unica soluzione, da corrispondersi entro e non oltre il terzo mese dell'anno di riferimento.

Il canone inoltre sarà aggiornato, automaticamente dal Comune, a decorrere dall'anno 2024, nella percentuale pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa al 31 dicembre dell'anno precedente.

I pagamenti saranno compiuti a seguito emissione di avviso di pagamento PAGOPA.

Il pagamento del canone e di quant'altro dovuto, anche per oneri accessori, non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni da parte di A2A, qualunque ne sia il titolo.

Il mancato puntuale pagamento per qualunque causa, anche di una sola annualità, del canone costituisce automaticamente in mora la stessa Concessionaria. A tale riguardo, gli interessi verranno conteggiati a partire dalle rispettive scadenze e saranno automaticamente addebitati ad A2A, con un tasso pari a quello legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere da quello successivo alla data di scadenza del pagamento (come da Regolamento del Canone Patrimoniale Unico Comunale in vigore).

Art.5 - USO DELLA PORZIONE DI TERRENO

La sottoscrizione del presente atto costituirà titolo legittimante alla presentazione del titolo abilitativo edilizio richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione della struttura già richiamata.

La porzione di terreno è concessa in uso per le strutture edilizie in argomento e saranno compresi anche gli impianti oltre ai locali da destinare a E-Distribuzione per allocare i propri trasformatori.

Il Comune autorizzerà di volta in volta A2A ad effettuare, nel corso della durata del presente accordo ed entro i limiti della porzione di terreno concessa in uso e come definita sopra agli artt. 2 e 3, innovazioni, modifiche o integrazioni della struttura in argomento che si rendano necessarie per il funzionamento della stessa, ferma restando la conformità agli strumenti urbanistici e alle normative vigenti al momento della richiesta. L'autorizzazione di cui al periodo che precede non potrà essere immotivatamente negata.

A2A, a proprie esclusive spese e cura, si farà carico di predisporre tutti gli elaborati progettuali necessari ad avviare ed espletare le procedure urbanistiche ed edilizie previste.

A2A deposita in atti idonea fidejussione del valore di € 100.000,00 (in rapporto alle demolizioni/rimozioni) emessa da primario Istituto di Credito o Assicurativo a garanzia dell'impegno, che viene assunto con la sottoscrizione del presente accordo, di procedere, entro il termine di cui all'art. 8, alla rimozione e smaltimento della struttura, degli impianti e dei macchinari posti nell'area del parcheggio di via Maritano.

Tale polizza fidejussoria, che prevede la rinuncia, sia del beneficio della preventiva escussione che di ogni eccezione, sarà svincolata non appena effettuata la verifica della corretta esecuzione delle demolizioni. In particolare sarà restituita, con apposita lettera di svincolo del Comune verso l'istituto emittente, entro il termine di trenta giorni dalla data di verifica, da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dalla Concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del Concessionario che abbia concluso l'occupazione.

Al fine di garantire il rispetto del suddetto impegno, inoltre, A2A immetterà fin da subito l'Amministrazione Comunale nel possesso dei beni che saranno oggetto di demolizione.

Sarà altresì ad esclusivo carico di A2A l'ottenimento delle concessioni e autorizzazioni eventualmente necessari alla realizzazione dell'impianto.

Art.6 - RESPONSABILITA'

Il Comune, con la firma del presente accordo, è sollevato dalla responsabilità per la custodia della porzione di terreno che viene concesso in uso e della struttura che vi sarà realizzata durante l'intero periodo contrattuale.

A2A è, allo stesso tempo, costituita custode della porzione di terreno oggetto del presente accordo nonché di ogni altro spazio eventualmente utilizzato dalla stessa per la funzionalità dell'impianto. A2A esonera espressamente il Comune per ogni danno e responsabilità diretta e indiretta che possano derivare da fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti, collaboratori o terzi ammessi nei luoghi oggetto del presente accordo.

A2A si obbliga altresì ad osservare tutte le norme di legge in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro relative all'attività espletata nei luoghi oggetto di accordo, sia nella fase di realizzazione degli impianti che, successivamente, nel periodo di gestione, rilevando indenne l'Amministrazione Comunale.

Art.7- IMPEGNI GENERICI DELLA CONCESSIONARIA

A2A si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non danneggiare le aree circostanti di proprietà del Comune.

A2A solleva il Comune da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso della porzione di terreno e dalla realizzazione ed utilizzo dell'impianto da parte della stessa.

A tali fini la A2A si impegna a stipulare entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da responsabilità civile generale verso terzi, al fondo e al proprietario, derivanti anche da furti, fulmini, incendio, scoppio, esplosione, immissione d'acqua, responsabilità civile per attività pericolose e ne consegna copia al Comune al momento della firma del presente atto.

Art.8 - IMPEGNI SPECIFICI DELLA CONCESSIONARIA

A2A, con la stipula del presente atto, assume i seguenti impegni specifici, che meglio potranno essere dettagliati e integrati in seguito all'approvazione del progetto unitario di cui alle successive lettere, in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio: a) rimuovere l'impianto, gli accessori e quant'altro installato o posizionato in forza del presente atto [...], allo scadere del

ventitreesimo anno del presente accordo, fatto salvo il maggior periodo di durata della concessione (derivante dall'eventuale rinnovo previsto dall'art.3) e comunque nei termini più puntuali che saranno indicati nel titolo abilitativo edilizio, pena l'avvio delle procedure per l'incameramento della fidejussione di cui al precedente articolo art. 5; b) [...]; c) [...]

Art. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE

La Società Concessionaria costituisce, a garanzia delle obbligazioni che le fanno carico, una fideiussione di Euro 28.048,50, pari all'importo di una annualità di canone non imputabile in conto canone e non produttivo di interessi da versarsi con le modalità indicate dal Comune, prima dell'inizio dei lavori.

Detta somma sarà restituita al termine della Concessione, dopo che i luoghi oggetto del presente atto e altri spazi di proprietà del Comune, eventualmente interessati dall'impianto (passaggi di cavi, canalette, tubazioni, quadri di servizio o altro di simile), saranno liberati e ricondotti in pristino, previa verifica dello stato dei luoghi, dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale e sempre che non sussistano ragioni di credito del Comune stesso.

Art.10 - CONSEGNA, RESTITUZIONE ED ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE

A2A viene immessa, alla data di stipula del presente atto, nella detenzione della porzione di immobile, mediante consegna da parte del Comune della stessa nello stato di fatto in cui attualmente si trova.

A2A potrà usare la porzione di terreno nei limiti dell'uso convenuto.

A2A avrà facoltà di accedere alla porzione di terreno, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato munito dei mezzi e dei macchinari necessari per l'espletamento della propria attività, per effettuare gli interventi relativi all'installazione, conduzione, manutenzione, modifica, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile al Comune e a terzi.

Al termine della Concessione in uso della porzione di immobile, A2A provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato in forza del presente atto.

Art.11 - REGISTRAZIONE DELL'ATTO

Il presente Accordo sarà registrato a cura del Comune ed a spese di A2A.

Art. 12 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente atto le Parti convengono di utilizzare la posta elettronica certificata (PEC), come sotto indicato:

Comune: protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it;

A2A: a2a.caloreeservizi@pec.a2a.eu

Le Parti convengono altresì che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.

Art. 13 – FORO COMPETENTE

[...]

Art. 14- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

[...]

Art. 15- RISERVATEZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente atto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate *Riservate* e che, avendo rilevante valore commerciale per la parte proprietaria non sono disponibili al pubblico. Il Concedente prende atto che la A2A è controllata al 100% dalla quotata A2A S.p.A. e che, dunque, le informazioni pertinenti alla stessa sono *price sensitive*.

Le informazioni riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria, la quale si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.

Ciascuna delle Parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a agli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza dell'atto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di

pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle informazioni riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la parte destinataria comunichi o divulghi: 1) in ottemperanza ad una formale e legittima richiesta da parte di un'Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2) per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3) nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1) e 2), la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.

Le parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

..... li'

Il Concessionario

Il Concedente



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E FINANZIARI

Determina N. 53 del 16/02/2022

UFFICIO UFFICIO PATRIMONIO, DEMANIO E CATASTO

Proposta n° 555/2022

Oggetto: A2A CALORE E SERVIZI S.P.A. - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CABINA DI SCAMBIO TERMICO SU PORZIONE DI AREA PUBBLICA ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DI VIA MARITANO A SAN DONATO MILANESE .

Visto di Regolarità contabile e copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art.151 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

Premesso che, ai sensi dell' art. 183 comma 8 del D.lgs 267/2000, l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica è in capo al Dirigente che adotta il provvedimento, il sottoscritto, in qualità di Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, esaminato il contenuto della determinazione appone il visto relativo alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto.

San Donato Milanese li, 17/02/2022

Sottoscritto dal titolare
Dirigente
(BRESCIANINI NADIA)
con firma digitale